

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| dott. Antonello Fabbro | Presidente |
| dott. Alberto Valle | Giudice rel. |
| dott. <i>Caterina Penovelli</i> | Giudice |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi dell'art. 162 l.f.

Visto il ricorso depositato in data 18.12.2014 da [redacted] Srl in liquidazione, con sede legale in [redacted] via Monsignore [redacted] n. 1/D, P.I. [redacted], per ammissione al concordato preventivo, comprensivo di piano e proposta ed attestazioni ex art. 161, comma 3 e 160, comma 2, l.f., nonché della allegata documentazione;

sentiti i procuratori della ricorrente all'udienza 13.1.2015 avanti il G.D.;

viste le note integrative depositate dalla ricorrente in data 19.1.2015 ed esaminata l'ulteriore documentazione depositata in data 22.1.2015;

rilevato che:

il piano concordatario ha natura essenzialmente liquidatoria, e prevede, quanto alla liquidazione del patrimonio immobiliare, che costituisce la componente di maggior rilevanza dell'attivo, un duplice scenario, in primis fondato sul perfezionamento di proposta proveniente da un terzo (c.d. proposta [redacted]), in via subordinata sulla vendita degli immobili non secondo le modalità normalmente proprie della liquidazione fallimentare e

perciò senza soluzione di continuità rispetto all'apertura del concorso, sibbene in un arco temporale più ampio, che la proposta indica in 4/5 anni dall'omologazione del concordato, tale da consentire di vendere i cespiti a valori di mercato o comunque ad esso prossimi;

che entrambe le ipotesi così concepite sono funzionali a consentire - per il medio del degrado dei crediti ipotecari per effetto dell'attestazione di cui all'art. 160, comma II, l.f., che si assume come definitiva - di riservare una parte del maggior valore estratto dalla liquidazione del patrimonio, (anche) al soddisfo dei creditori chirografari, siano essi tali ab origine ovvero a seguito di degradazione, ai quali altrimenti, ed in caso di liquidazione di tipo 'fallimentare', nulla sarebbe possibile distribuire;

che entrambe le ipotesi di soluzione liquidatoria della crisi d'impresa concepite dalla proponente il concordato non siano ammissibili;

a) quanto alla c.d. 'proposta [REDACTED]', nei termini in cui è stata avanzata (doc.42 ss. e successive modifiche ed integrazioni), atteso che:

- la proposta non è definitiva, ma soggetta a molteplici riserve e condizioni, tali da non renderne precisamente determinato, anche ai fini della compiutezza degli accertamenti e delle valutazioni previste dagli artt. 160 e 161 l.f., il contenuto;

- in particolare, la proposta non indica in modo preciso e definitivo il rendimento e la durata delle obbligazioni, destinate anzitutto al soddisfacimento dei creditori garantiti da ipoteca, che la proponente intenderebbe emettere quale corrispettivo del trasferimento delle quote del fondo nel quale verrebbero conferiti gli immobili di [REDACTED] individuati nella proposta medesima; inoltre, prevedendo un termine di scadenza delle

obbligazioni fino a 15 anni dall'emissione, rende oggettivamente impossibile e comunque non ragionevolmente affidabile ogni previsione e correlata attestazione, rilevante ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.f., circa il valore dei titoli e la concreta possibilità dell'emittente di rimborsarli alla scadenza;

- più in generale, l'accoglimento della proposta comporterebbe il soddisfacimento dei creditori privilegiati ipotecari secondo modalità diverse da quelle generalmente previste dall'art. 1227 c.c. e rapportabili invece alla fattispecie di cui all'art. 1197 c.c., senza che su tale alternativa modalità soddisfattoria i creditori ipotecari abbiano previamente e singolarmente espresso il loro consenso, e senza che esso possa essere organizzato ed acquisito - per la parte del credito cui, anche dopo attestata l'incapienza della garanzia ex art. 160, comma 2, l.f., continua ad attribuirsi collocazione privilegiata - all'interno del procedimento concordatario, non parendo potersi rinvenire al riguardo nella legge fallimentare alcuna disposizione positiva e sembrando anzi ostarvi le previsioni di cui all'art. 177, commi II e III, l.f.;

b) quanto all'ipotesi di liquidazione differita nel tempo e secondo modalità che si discostano da quelle delle vendite c.d. 'forzate', perché essa è dal collegio ritenuta in contrasto con l'art. 160, comma II, l.f., sull'argomento che la stima giurata alla quale deve fare riferimento la relazione ex art. 160 comma II, l.f., ai fini del degrado dei creditori privilegiati, debba essere riferita al momento di presunto realizzo del bene secondo i tempi e le modalità previsti dal piano, tanto più qualora detti tempi e modalità non risultino incompatibili con la liquidazione fallimentare. Il collegio sottolinea

al riguardo come la norma in esame (art. 160 comma II l.f.) faccia riferimento al "ricavato in caso di liquidazione", non in caso di immediata liquidazione;

si rileva e si ritiene inoltre che:

- 1) manca la quantificazione e l'indicazione delle modalità di calcolo del credito chirografario imputabile al ritardato soddisfacimento dei creditori aventi privilegio sull'immobile (cfr. Cass. 20388/2014); tale dato si riverbera in corrispondenti carenze della attestazione e della proposta;
- 2) non pare legittima la clausola, con la quale la proponente limita la facoltà dei creditori di chiedere la risoluzione del concordato, stabilendo che essa possa essere esercitata "nel caso in cui entro sei (cinque) anni dall'omologazione, gli stessi non abbiano ricevuto almeno 1/5 della soddisfazione loro proposta" (pag. 44 di ricorso). L'art. 186 l.f. non prevede che il diritto potestativo di chiedere la risoluzione del concordato - che sorge e rileva dopo cessata la procedura ed in fase di esecuzione del concordato, rimanendo perciò estraneo al contenuto di piano e proposta - sia sottoposto a limitazioni ad iniziativa del proponente (in ipotesi, parte inadempiente); né pare che esso, quand'anche avente ad oggetto situazioni giuridiche soggettive disponibili, possa costituire oggetto di rinuncia o comunque di determinazione astrattamente limitativa, non negoziata tra il debitore e ciascun singolo creditore, sibbene sottoposta anch'essa alla regola di maggioranza;

p.q.m.

fissa l'udienza del 20/2/2015 ore 16.15 (a valere anche quale udienza nell'ambito del procedimento pre-fallimentare riunito n. 506/2014, intendendosi così sciolta la riserva del giudice relatore) avanti al Tribunale (4° piano stanza 403) per la comparizione del debitore in camera di consiglio.

Si comunichi a cura della Cancelleria al debitore, (~~al Commissario Giudiziale~~) ai creditori, al P.M. in sede (dott. Michele Dalla Costa), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 162, 2° comma l.f.

in camera del p.p.c. - prefallimentare n. 506/14
Treviso, 10/2/2015

IL CANCELLIERE
Dott. ~~Manuela~~ LOPEZ

Depositato in cancelleria

il 11 FEB. 2015

il

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
Dott. Manuela LOPEZ

Il Presidente